

Firenze, 26 agosto 2020

OGGETTO: Procedimento di VAS ex artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 relativo al Piano Attuativo in variante al P.S. e R.U. per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo ACF Fiorentina.

RAPPORTO ISTRUTTORIO.

In riferimento al procedimento di VAS relativo all'oggetto

Vista

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 17/02/2016 di approvazione dello schema di convenzione per l'assistenza tecnica ai Comuni in materia di VAS, con la quale si individua la Posizione Organizzativa Pianificazione Strategica della Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la funzione di Autorità Competente per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei Comuni della Città Metropolitana ai sensi delle norme nazionali e regionali, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per l'assistenza tecnica in materia di VAS;
- la convenzione sottoscritta fra la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Bagno a Ripoli, con la quale la Città Metropolitana assume il ruolo di Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e relativamente alle procedure di VAS ancora non avviate alla data di sottoscrizione della convenzione;

Dato atto

- che il Comuni di Bagno a Ripoli, in qualità di Autorità Procedente ha redatto e/o fatto proprio il rapporto ambientale ai sensi dell'art. 24 L.R. 10/2010;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 la proposta di piano, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, sono stati adottati con Deliberazione di Consiglio n. 8 del 30/01/2020, sono stati pubblicati sul BURT in data 12/02/2020 e contestualmente messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni e del pubblico;

Considerati i contributi e le osservazioni pervenuti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di sui sopra, tenuto conto anche della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi indicata dal D.L. n.23 del 08-04-2020 a causa della emergenza COVID-19;

Considerato che fra quanto sopra pervenuto si evidenziano i seguenti contributi di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010:

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (prot. Comune n. 14273 del 14/04/2020);
- Autorità di Bacino (prot. Comune n. 12937 del 31/03/2020);
- Alia (prot. Comune n. 5766 del 10/02/2020);
- Autostrade per l'Italia (prot. Comune n. 17988 del 19/05/2020);



- Regione Toscana / Settore VIA VAS (ns. prot. n. 15501 del 15/04/2020);
- Città Metropolitana di Firenze / Ufficio Urbanistica (ns. prot. n. 28494 del 15/04/2020);
- Consorzio di Bonifica (prot. Comune n. 13477 del 06/04/2020);
- Terna Rete Italia (prot. Comune n. 6533 del 13/02/2020);
- Toscana Energia (prot. Comune n. 5424 del 06/02/2020);

Da un'analisi dei contributi pervenuti e sopra citati, si evidenzia e si riporta di seguito quanto in essi contenuto limitatamente agli aspetti ambientali ritenuti degni di nota:

Regione Toscana / Settore VIA VAS (ns. prot. n. 15501 del 15/04/2020):

In conclusione poiché è compito fondamentale del RA alla presente fase del procedimento di valutazione ambientale delle varianti al RU e PS, individuare e formulare, specifiche “condizioni ambientali” al fine di fare in modo che le trasformazioni territoriali previste possano essere attuate in condizioni di sostenibilità ambientale, si richiede quanto segue:

- 1. per le valutazioni a scala di pianificazione territoriale relative agli impatti causati dall'aumento degli accessi al centro sportivo superiori rispetto a quelli già valutati del RU vigente (oltre 200 addetti), si ritiene opportuno fare riferimento a scenari omogenei (ad esempio come nell'Allegato H: stato attuale, fase intermedia 1.500 spettatori al 2023, fase conclusiva 5.000 spettatori) e approfondire le valutazioni sull'incremento del traffico veicolare e del suo l'impatto oltre che sulla mobilità, sulla qualità dell'aria e sul clima acustico.*
- 2. Considerato che le valutazioni degli impatti sul clima acustico, sulla mobilità e, conseguentemente, sulla qualità dell'aria non sono state svolte in uno scenario “a regime”, ossia in uno scenario in cui il polo potrà arrivare ad ospitare 5.000 spettatori, non è possibile esprimersi sulla sostenibilità ambientale della variante e del piano attuativo in tali condizioni di operatività. Considerato altresì che il proponente afferma che gli impatti “a regime” sono ad oggi difficilmente prevedibili per carenza di elementi valutativi certi poiché afferenti a condizioni “esogene” al PA e il proponente rimanda tali valutazioni in un momento successivo in cui saranno definiti tutti gli elementi, anche di tipo infrastrutturale (vd tramvia), si ritiene necessario inserire nelle NTA della variante al RU e nelle NTA del PA le condizioni di operatività del “Nuovo Centro Sportivo ACF Fiorentina” in relazione alle valutazioni svolte ad oggi e quindi rimandare le condizioni di operatività “a regime” solo dopo aver svolto tutte le valutazioni e analizzato tutti gli impatti conseguenti alla possibilità di ospitare 5000 spettatori. Tali valutazioni dovranno essere supportate anche dai dati emersi dal monitoraggio ambientale riferiti al “periodo transitorio”.*
- 3. Si richiede, infine, di associare alle misure di mitigazione ed alle prescrizioni già previste nel RA per il PA per il risparmio energetico, idrico, produzione da FER, permeabilità del suolo, ecc., appositi target prestazionali per la loro effettiva efficacia ambientale.*

CONSIDERAZIONI

I contributi e le osservazioni pervenute hanno contenuti sia di carattere puramente urbanistico/edilizio ai sensi della L.R. 65/2014, sia attinenti al presente procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010.

Parte della documentazione pervenuta, in particolare le osservazioni, contengono proposte



strategiche relative a tematiche di interesse dell'osservante che, seppur meritevoli di considerazione da parte dell'Autorità Procedente nel procedimento urbanistico di cui alla L.R. 65/2014, non evidenziano l'insorgenza di impatti ambientali e pertanto si ritiene non afferiscano al presente procedimento di VAS. Talvolta alcune osservazioni risultano portatrici di interessi pubblici in via prevalente o parziale ed affrontano tematiche ambientali con minor autorevolezza rispetto ai competenti soggetti pubblici, portatori di interessi pubblici in via esclusiva e che partecipano al procedimento ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R. 10/2010, le cui valutazioni degne di nota sono di seguito evidenziate.

In merito al contributo pervenuto dalla **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio (prot. Comune n. 14273 del 14/04/2020)**, sebbene la materia del paesaggio rientri genericamente fra le componenti ambientali, si ritiene che tali aspetti possano essere affrontati e risolti nell'ambito del più esaustivo procedimento di autorizzazione paesaggistica, attraverso l'ordinario e previsto coinvolgimento degli uffici competenti, senza la necessità di una duplicazione tematica all'interno del procedimento VAS, nello spirito di semplificazione indicato dall'art. 23 comma 3 della L.R. 10/2010.

Considerata, ai fini istruttori, nonché a seguito di quanto emerso dai soggetti e autorità ambientali coinvolti nel procedimento, la seguente checklist che prende in considerazione gli impatti (nullo ☺; non significativo ☹; significativo ☹) relativi alle previsioni contenute negli strumenti in oggetto e ai contenuti del rapporto ambientale individuati nell'allegato 2 della L.R. 10/2010 e che sembra non determinare per la proposta in oggetto, caratterizzata da scala di dettaglio urbanistico/strategico, l'insorgenza di impatti ambientali significativi:

Biodiversità	☺
Popolazione	☹
Salute umana	☹
Flora	☺
Fauna	☺
Suolo	☺
Acqua	☺
Aria	☹
Fattori climatici	☺
Beni Materiali	☺
Patrimonio culturale architettonico archeologico	☺
Paesaggio	☹
Interrelazione fra i suddetti valori	☺
Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente	☺



CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra considerato, si ritiene che la proposta in oggetto non comporti impatti significativi sull'ambiente nel rispetto delle seguenti prescrizioni [da A) a C)]:

- A) per le valutazioni a scala di pianificazione territoriale relative agli impatti causati dall'aumento degli accessi al centro sportivo superiori rispetto a quelli già valutati del RU vigente (oltre 200 addetti), si ritiene opportuno fare riferimento a scenari omogenei (ad esempio come nell'Allegato H: stato attuale, fase intermedia 1.500 spettatori al 2023, fase conclusiva 5.000 spettatori) e approfondire le valutazioni sull'incremento del traffico veicolare e del suo impatto oltre che sulla mobilità, sulla qualità dell'aria e sul clima acustico.
- B) Considerato che le valutazioni degli impatti sul clima acustico, sulla mobilità e, conseguentemente, sulla qualità dell'aria non sono state svolte in uno scenario "a regime", ossia in uno scenario in cui il polo potrà arrivare ad ospitare 5.000 spettatori, non è possibile esprimersi sulla sostenibilità ambientale della variante e del piano attuativo in tali condizioni di operatività. Considerato altresì che il proponente afferma che gli impatti "a regime" sono ad oggi difficilmente prevedibili per carenza di elementi valutativi certi poiché afferenti a condizioni "esogene" al PA e il proponente rimanda tali valutazioni in un momento successivo in cui saranno definiti tutti gli elementi, anche di tipo infrastrutturale (vd tramvia), si ritiene necessario inserire nelle NTA della variante al RU e nelle NTA del PA le condizioni di operatività del "Nuovo Centro Sportivo ACF Fiorentina" in relazione alle valutazioni svolte ad oggi e quindi rimandare le condizioni di operatività "a regime" solo dopo aver svolto tutte le valutazioni e analizzato tutti gli impatti conseguenti alla possibilità di ospitare 5000 spettatori. Tali valutazioni dovranno essere supportate anche dai dati emersi dal monitoraggio ambientale riferiti al "periodo transitorio".
- C) Si richiede, infine, di associare alle misure di mitigazione ed alle prescrizioni già previste nel RA per il PA per il risparmio energetico, idrico, produzione da FER, permeabilità del suolo, ecc., appositi target prestazionali per la loro effettiva efficacia ambientale.

Si fa presente infine che i contributi pervenuti da:

- Autorità di Bacino (prot. Comune n. 12937 del 31/03/2020);
- Alia (prot. Comune n. 5766 del 10/02/2020);
- Autostrade per l'Italia (prot. Comune n. 17988 del 19/05/2020);
- Consorzio di Bonifica (prot. Comune n. 13477 del 06/04/2020);
- Terna Rete Italia (prot. Comune n. 6533 del 13/02/2020);

possono essere apprezzati come un "vademezum" sul rispetto della disciplina di carattere ambientale, nonché come una serie di raccomandazioni da tenere in considerazione nel complesso processo di "governo del territorio", da applicarsi non necessariamente e/o non esclusivamente nella fase di formazione del piano in oggetto ma anche nelle successive fasi. Si invita l'Autorità Procedente a considerare come utile riferimento quanto in essi contenuto.



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Davide Cardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo a firma autografata